



Corte di Appello di Reggio Calabria

Presidenza

Prot. n. 1688 /2005/f.s.

(Posiz. n. 1613/05
da citare nella risposta)

Reggio Calabria, 29 MAR. 2005

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria,
del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio I° Relazioni sindacali

R O M A

e p.c. **Al Sig. Presidente**
Tribunale di

REGGIO CALABRIA

Oggetto: Rappresentanti per la sicurezza. Numero componenti. - QUESITO.-

In allegato alla presente si trasmette il carteggio inoltrato dal locale Tribunale con nota prot. n. 1095/95, datata 24.3.2005 e relativa alla problematica di cui in oggetto.

Trattandosi, nel caso specifico, dell'applicazione di due disposizioni normative aventi riflessi specificativi sia sul corretto andamento delle relazioni sindacali (e connessi permessi da concedere agli organismi interessati) sia sulla effettiva messa in atto delle "tutele" di cui alla Legge 626/94, si resta in attesa di conoscere, con cortese urgenza e stesso mezzo (FAX n. 0965/857416), le determinazioni finali che codesto Superiore Ministero in merito vorrà assumere.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE
Dott. Enrico D'Amico

05006302204		
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA		
N. <u>1143</u>	<u>29.3.05</u>	
UOR	CC	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo	Sottofascicolo	



Tribunale di Reggio Calabria

N. 1095/05 Prot.

Reggio Calabria, 26.3.05

Rif. prot.

Allegati:

Oggetto: Rappresentanti per la sicurezza. Numero componenti.

Al Sig. Presidente della Corte d'Appello

REGGIO CALABRIA

Con riferimento a quanto in oggetto e a seguito di specifica richiesta avanzata dai componenti la locale R.S.U., questa Presidenza ha ritenuto che debbano essere 3 i dipendenti da individuare, nell'ambito delle rappresentanze sindacali, quali rappresentanti per la sicurezza (art. 18 D.Lgs. 626/94).

Tale determinazione è stata assunta sulla considerazione che questo Ufficio (Sede Centrale e Sez. distaccata di Melito P.S.) occupa, giusto quando dispone l'art. 3 del C.C.N.Q. del 10/7/96 tutt'ora vigente, oltre 201 dipendenti, intendendo per tali, ai fini che qui interessano, non solo il personale amministrativo titolare del diritto di elettorato attivo in sede di elezione delle R.S.U., ma anche il restante personale di cancelleria, quella magistratuale e il Dirigente la Cancelleria.

Si è ritenuto, pertanto, in maniera estensiva il concetto di "dipendenti" perchè certamente tutti i soggetti sopra indicati sono lavoratori e interessati alla sicurezza e salute sul luogo di lavoro. Del resto, poi, interpretazione estensiva è stata già data dall'ARAN che, con nota del 15/2/02 n° 1702, al punto c) ha chiarito che "i rappresentanti per la sicurezza sono soggetti unici per tutti i lavoratori, dirigenti e non dirigenti" (e non solo, quindi, del personale amm.vo appartenente ai profili professionali, di cui sono espressione).

Tanto si comunica nell'attesa di riscontro in ordine alla corretta o meno indicazione fornita in materia alla R.S.U. richiedente.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dr. Giuseppe Lo Presti,